



DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO

**MONITORAGGIO ACCORDI REGIONALI
SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA
E LA GESTIONE DELLA CRISI**

NOTA: Gli accordi per l'erogazione e la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga sono costantemente aggiornati presso la "Conference Responsabili mercato del lavoro" e consultabili presso le pagine del Dipartimento Mercato del Lavoro nel sito della Cisl nazionale all'indirizzo:

<http://www.cisl.it/sito-lavoro.nsf/880bf3bf525b1e0ac1256e62004fd92/0a6f725ee503bf9ec12575d8005fb4bd?OpenDocument>

Segretario Confederale: Giorgio Santini

Testo a cura di: Francesco Lauria e Livia Ricciardi - Dip. Mercato del Lavoro Cisl

1. Introduzione

Lo scorso 8 aprile la Conferenza Stato-Regioni, ha raggiunto l'intesa attraverso la quale si dà attuazione all'accordo del 12 febbraio scorso tra Governo e Regioni relativo agli ammortizzatori sociali in deroga.

Tale accordo attuativo ha avuto anche il via libera da parte della Commissione Europea. Sono stati quindi complessivamente stanziati 8 miliardi di euro per il biennio 2009-2010.

Per quanto riguarda le risorse nazionali, (in gran parte risorse stornate dal Fondo Aree Sottoutilizzate) la cifra erogata è di 5.353 milioni di euro, per quanto riguarda il contributo regionale, la quota di intervento di ogni Regione è stata quantificata in base ai potenziali beneficiari, raggiungendo un importo complessivo di 2.65 milioni di euro. Il 70% del sostegno al reddito verrà finanziato a valere sui fondi nazionali, il restante 30%, connesso a percorsi di politica attiva del lavoro, viene posto a carico del FSE (Fondo Sociale Europeo).

Sono state fino ad oggi ripartite alle Regioni e alle Province Autonome, come prima assegnazione delle risorse finanziarie a valere sui Fondi assegnati per il 2009 dalla delibera CIPE, , risorse finanziarie complessivamente ad €825,4 milioni di euro, delle quali 151,4 come anticipo deliberato in febbraio, cui ha fatto seguito un ulteriore stanziamento in maggio di 674 milioni (di cui €418 milioni nel Centro Nord e €256 milioni nel Mezzogiorno).

Queste risorse sono state così ripartite:

Anticipo deliberato il 19 febbraio 2009

ABRUZZO	10 milioni di Euro
CALABRIA	10 milioni di Euro
CAMPANIA	10 milioni di Euro
LAZIO	10 milioni di Euro
LOMBARDIA	10 milioni di Euro
MARCHE	10 milioni di Euro
PIEMONTE	10 milioni di Euro
PUGLIA	10 milioni di Euro
SARDEGNA	10 milioni di Euro
SICILIA	10 milioni di Euro
TOSCANA	10 milioni di Euro
VENETO	10 milioni di Euro
EMILIA ROMAGNA	10 milioni di Euro
BASILICATA	4 milioni di Euro
F.V.G.	4 milioni di Euro
LIGURIA	4 milioni di Euro
UMBRIA	4 milioni di Euro
MOLISE	4 milioni di Euro
VALLE D'AOSTA	Cinquecentomila Euro
PROV. DI BOLZANO	Cinquecentomila Euro
PROV. DI TRENTO	Cinquecentomila Euro

TOTALE: 151,4 milioni di Euro

Stanziamento concordato da Governo e Regioni nel mese di maggio 2009¹

¹ Altre risorse possono essere state messe a disposizione a livello regionale.

ABRUZZO	25 milioni di euro
CALABRIA	29 milioni di euro
CAMPANIA	59 milioni di euro
LAZIO	50 milioni di euro
LOMBARDIA	70 milioni di euro
MARCHE	40 milioni di euro
PIEMONTE	50 milioni di euro
PUGLIA	49 milioni di euro
SARDEGNA	39 milioni di euro
SICILIA	39 milioni di euro
TOSCANA	50 milioni di euro
VENETO	50 milioni di euro
EMILIA ROMAGNA	50 milioni di euro
BASILICATA	9 milioni di euro
F.V.G.	16 milioni di euro
LIGURIA	15 milioni di euro
MOLISE	7 milioni di euro
UMBRIA	10 milioni di euro
VALLE D'AOSTA	3 milioni di euro
PROV. DI BOLZANO	7 milioni di euro
PROV. DI TRENTO	7 milioni di euro
TOTALE	674 milioni di euro

Il presente documento sintetizza e commenta gli accordi tra Regioni e parti sociali stipulati, alla data del 22 giugno 2009, al fine di ripartire ed erogare le risorse disponibili. I testi degli accordi sono stati inoltre caricati sulle pagine del Dipartimento Mercato del Lavoro sul sito della Cisl Nazionale.

2. Gli accordi regionali

Di seguito vengono descritti gli accordi sottoscritti tra Regioni e Parti Sociali al fine di definire i criteri e lo modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Regione Val d'Aosta (maggio 2009)

Nel mese di maggio 2009 è stato raggiunto un accordo quadro fra la Regione Autonoma Val d'Aosta e le parti sociali valdostane per gli anni 2009-2010.

Tale accordo prevede di estendere la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (ordinaria e straordinaria) e la Mobilità in deroga a tutti i datori di lavoro purchè abbiano completamente esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria.

Per ciascuno dei due anni contemplati dall'accordo le aziende possono richiedere un periodo di CIG della durata massima di 6 mesi con una potenziale proroga di altri 6.

Per quel che riguarda la mobilità in deroga essa comprende anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa, gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.

E' prevista inoltre, da parte del lavoratore, una dichiarazione obbligatoria di immediata disponibilità al lavoro e a partecipare a percorsi di politiche attive.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati da ammortizzatori sociali in deroga dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione di:

1. adesione ad una offerta formativa o di riqualificazione o frequenza ad un corso nella misura minima dell'80% della durata complessiva
2. accettazione di un'offerta di lavoro, inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza, nell'ambito dell'intero territorio regionale.
3. accettazione di partecipazione ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro.

In un allegato vengono definite le politiche attive offerte dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta che comprendono: prodotti di orientamento, corsi di competenze di base, corsi di competenze relazionali e trasversali, corsi finalizzati all'autoimpiego, corsi di qualifica o di abilitazione professionale, tirocini formativi.

Regione Piemonte (27-5-2009)

Mercoledì 27 maggio 2009 è stato sottoscritto, tra la Regione e le parti sociali, l'accordo quadro per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'accordo è stato quest'anno sottoscritto da tutte le parti sociali, Confindustria compresa, e garantisce una copertura tramite gli ammortizzatori praticamente per tutti i settori e per tutte le tipologie contrattuali.

L'accordo prevede tre diverse tipologie di intervento di ammortizzatori:

- a) La Cassa Integrazione in deroga
- b) La disoccupazione speciale in deroga
- c) La mobilità in deroga

Alla Cassa integrazione in deroga viene destinato il 90% delle risorse disponibili nella logica di favorire lo strumento che più garantisce il mantenimento del legame con l'azienda.

Il rimanente 10% è destinato alla disoccupazione in deroga e alla mobilità in deroga.

La cassa integrazione in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro in qualsiasi settore una volta esauriti gli altri strumenti della legislazione ordinaria.

La disoccupazione speciale in deroga è destinata ai soggetti in stato di disoccupazione che non possono accedere, per mancanza dei requisiti, né alla disoccupazione ordinaria né alla mobilità.

La domanda di disoccupazione va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto è necessario sollecitare la presentazione delle domande per coloro che hanno cessato dopo il 1° aprile.

La mobilità in deroga è finalizzata a interventi particolari, per esempio ai lavoratori ultracinquantenni per i quali è necessario un ulteriore periodo di copertura contributiva al fine di raggiungere i requisiti pensionistici.

La decorrenza dell'accordo è previsto dal 1° marzo 2009 e l'accordo stesso ha validità per 2 anni (2009-2010) per quanto riguarda i principi generali, mentre la copertura economica è limitata al 2009 (in quanto collegata allo stanziamento annuale previsto in Finanziaria).

In sintesi queste sono le caratteristiche fondamentali dell'Accordo:

- **Richiedenti:** alla CIG in deroga possono accedere tutti i datori di lavoro, senza limitazioni, vale a dire non solo le imprese di qualsiasi tipo, ma anche i datori di lavoro non imprenditori, come, ad esempio, gli studi professionali.
- **Beneficiari:** tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, di somministrazione e i soci di cooperativa con contratto alle dipendenze. La fruizione della CIG per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza del rapporto di lavoro a termine.
- **Settori di intervento:** la domanda di CIG in deroga può essere presentata da datori di lavoro operanti in tutti i settori di attività, con la sola eccezione del lavoro domestico.
- **Durata massima dell'intervento:** a partire dal 28 maggio 2009 la durata massima del periodo di CIG in deroga richiedibile per ogni domanda è stabilita in **4 mesi** per i datori di lavoro non cassa integrabili e in **8 mesi** per le imprese cassa integrabili, eventualmente prorogabili alla scadenza presentando una nuova domanda.

Regione Lombardia (4-5-2009)

L'accordo, relativo ai soli ammortizzatori in deroga, si distingue per la forte attenzione allo snellimento delle procedure, e per avere individuato requisiti soggettivi più favorevoli rispetto a quelli di legge per i lavoratori in somministrazione.

Va segnalato che il 16 giugno è stato firmato anche uno specifico accordo per le politiche attive.

Criteri

L'accordo individua i seguenti criteri:

- si estendono gli ammortizzatori a tutte le tipologie di contratti: contratti a termine, contratti in somministrazione, lavoro a domicilio, soci lavoratori, in particolare si estende la mobilità in deroga anche al termine del rapporto di lavoro, particolarmente importante per chi lavora a tempo determinato o in somministrazione.
- Si estende anche la platea dei datori di lavoro che potranno richiedere la cassa integrazione in deroga: associazioni di qualsiasi tipo, liberi professionisti, fondazioni, cooperative sociali, enti formativi, studi professionali, ecc.
- Si cerca di tener legato il lavoratore all'impresa, favorendo accordi di rotazione della cassa integrazione e accordi di solidarietà, cioè di riduzione e redistribuzione dell'orario di lavoro.
- Le durate della cig non possono superare i 12 mesi per i datori di lavoro non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa., i 6-8 mesi per i datori di lavoro che presentino

domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, le durate delle altre indennità non possono superare i 12 mesi, ma non eccedenti la durata del precedente periodo di contribuzione (contando anche i periodi di contribuzione alla gestione separata). Il singolo lavoratore non può beneficiare di ammortizzatori in deroga, anche diversi tra loro, per un periodo complessivo superiore a 12 mesi

- La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.
- Il requisito individuale per beneficiare delle indennità è una prestazione lavorativa non inferiore a 90 giorni anche non consecutivi presso l'azienda che richiede la CIG in deroga, o comunque presso l'azienda di provenienza, tranne per i lavoratori somministrati per i quali il limite minimo è stabilito in 40 giornate anche non consecutive.
- E' prevista la possibilità di ottenere l'indennità di mobilità in forma anticipata per i lavoratori che intendano avviare iniziative di imprenditorialità

Procedure

Si rendono più agevoli e veloci le procedure attraverso il ricorso agli accordi standard (con schemi differenti per cig, cig con rotazione e solidarietà). Al livello provinciale avviene l'istruttoria per le unità operative non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. In pratica se l'accordo aziendale è conforme a standard individuati negli allegati all'accordo quadro le Province si limitano a verificare la corrispondenza dell'accordo stesso con i contenuti e le caratteristiche degli accordi standard. Se invece l'accordo aziendale è in forma libera, ma comunque conforme a quanto previsto dall'accordo quadro (in tal caso è definito "Accordo non standard") provvedono all'esame congiunto convocando le parti firmatarie dell'accordo sindacale aziendale.

Al livello regionale avviene l'istruttoria per le imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché per le domande riguardanti diverse unità operative presenti in diverse province. In questi casi l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro (ARIFL), per conto della Regione, provvede all'esame congiunto convocando le parti firmatarie dell'accordo sindacale aziendale. Dopo l'esame congiunto le domande sono presentate, per la validazione, alla Sottocommissione regionale mobilità/ammortizzatori sociali.

E' previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, allo scopo di consentire un tempestivo controllo e monitoraggio dell'impiego delle risorse.

Politiche attive

Si coniugheranno politiche passive con politiche attive, attraverso una dote composta di servizi e formazione, che favoriranno una nuova occupazione oppure la riqualificazione e la crescita professionale al termine della crisi. I servizi e le iniziative di politiche attive del lavoro saranno realizzati in accordo con le parti sociali attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, tenendo conto della programmazione regionale degli interventi e del loro adattamento alle situazioni di crisi. Vi è l'impegno ad effettuare una sperimentazione, integrando politiche attive ed uso degli ammortizzatori, per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori immigrati ed evitare che perdano il diritto al permesso di soggiorno.

Regione Veneto (5-02-2009 e 21/06/2009)

Il 21/06/2009 è stato firmato l'accordo tra Regione Veneto e parti sociali sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga che individua i criteri operativi per l'erogazione dei trattamenti in deroga, secondo quanto anticipato dall'accordo quadro siglato il 5 febbraio 2009.

Questi i punti principali dell'accordo di febbraio e dell'accordo attuativo di giugno che si sviluppa anche in base all'accordo Regione Veneto – Governo intercorso lo scorso 16 aprile 2009.

Risorse

50 milioni di euro sul Fondo N.le e ca. 25 milioni di euro di quota proveniente dal Fondo Sociale Europeo.

90% delle risorse destinate alla CIG in deroga

10% per il trattamento equivalente alla mobilità (secondo quanto stabilito dalla Legge N°2/2009).

Criteri

Trattandosi di un accordo quadro vengono individuati obiettivi generali, da declinare poi in criteri specifici, per assicurare un sistema di protezione il più possibile omogeneo, puntando ad utilizzare le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga in funzione di riequilibrio, avendo riguardo alle effettive possibilità del lavoratore di accedere agli strumenti ordinari, finalizzando meglio le risorse stanziare:

- estensione tutele: si indica come obiettivo, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, una durata complessiva dell'intervento di 14 mesi (3 di sospensione, 3 di cigs in deroga, 8 di disoccupazione ordinaria)
- si punta a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili mediante una razionale combinazione dei trattamenti ordinari e in deroga e il ricorso aggiuntivo a fondi comunitari, regionali, mutualistici.
- va assicurato un utilizzo degli strumenti coerente con la loro natura, tenendo legato il lavoratore all'impresa nel caso di sospensioni, brevi o per crisi strutturali, accompagnando il lavoratore verso un nuovo impiego nel caso di licenziamenti e scadenza del termine.

Per quel che riguarda i beneficiari della mobilità in deroga, (necessari comunque 90 giornate di anzianità lavorativa aziendale) essi comprendono:

- lavoratori licenziati, compresi gli apprendisti, per giustificato motivo oggettivo o dimessi per giusta causa;
- lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori in somministrazione;
- lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro receda dal rapporto in essere.

Una particolarità significativa dell'accordo applicativo di giugno è legata al fatto che, per quel che riguarda la CIG in deroga il 75% delle risorse è destinato alle imprese artigiane di tutti i settori e alle piccole imprese fino ai 15 dipendenti.

Procedure

L'accordo contiene una parte sulla *governance*, in cui hanno ampio spazio le parti sociali, e monitoraggio del sistema. Inoltre è confermato che, per le imprese artigiane, commerciali, del turismo e le agenzie di somministrazione escluse dal campo di applicazione della CIGO/CIGS, l'autorizzazione della Regione Veneto al trattamento di CIG in deroga è subordinato all'integrale rispetto delle procedure di consultazione sindacale.

Politiche attive (accordo febbraio 2009)

- per sostenere il rilancio delle imprese in caso di crisi congiunturale, si intende modellare uno specifico intervento del FSE-Asse 1 - Adattabilità, nonché a promuovere un intervento integrato dei fondi interprofessionali per la riqualificazione dei lavoratori durante il fermo produttivo
- si punta a destinare maggiori risorse alle politiche attive di reimpiego, in collegamento con la fruizione di ammortizzatori sociali, finalizzando specifici interventi ed orientando in tal senso i progetti di formazione per disoccupati nell'ambito dell'Asse 2 - Occupabilità del POR-FSE
- si punta a prevenire gli abusi, oltre che ad attivare i lavoratori, tramite il patto di servizio.
- per affrontare temporanee crisi di mercato in presenza di condizioni strutturali dell'impresa positive, si individuano misure quali attività di riqualificazione dei lavoratori, incentivi ai contratti di solidarietà, riduzione degli oneri impropri delle imprese. Si propone specifico intervento nell'ambito dell'Asse adattabilità del POR-FSE, attivabile dalle imprese su presentazione di progetti. Può anche prevedersi un intervento coordinato con i fondi interprofessionali e gli enti bilaterali.
- si propone di rilanciare la rete di servizi per l'incontro domanda offerta nell'ambito della Borsalavoroveneto, nonché di strutturare doti finanziarie ai lavoratori per attività di "addestramento in situazione" presso le imprese. Si destina a questo obiettivo un specifico intervento dell'Asse 2 – Occupabilità del POR-FSE.
- anche i lavoratori senza immediate opportunità di ricollocazione stabile saranno coinvolti in percorsi di sostegno alla occupabilità supportati da monitoraggio delle richieste di lavoro dalle imprese, tirocini, corsi di riqualificazione, progetti di lavoro accessorio. Si destina a questo obiettivo un specifico intervento dell'Asse 2 – Occupabilità del POR-FSE.
- si prende in considerazione anche l'opportunità di sostenere forme di autoimpiego, con assistenza, prestiti d'onore, formazione, da finanziarsi con risorse dell'Asse 2 – Occupabilità e risorse del Por FESR
- vengono dettate linee operative per adeguati servizi per l'impiego, definendo il patto di servizio con apposita delibera di Giunta, migliorando la piattaforma informatica, realizzando la rete degli operatori pubblici e privati per una gestione integrata degli interventi, aggiornando gli operatori con appositi seminari di aggiornamento.
- nell'accordo applicativo di giugno le parti firmatarie "si danno atto che il diritto a percepire i trattamenti in deroga è subordinato alla partecipazione dei lavoratori a programmi di politica attiva del lavoro, diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati."

Provincia Autonoma di Trento

Sono in corso le trattative per la sottoscrizione dell'accordo, nel mese di aprile è stato sottoscritto un accordo preliminare tra Provincia Autonoma di Trento e parti sociali trentine per la gestione dell'anticipo governativo e delle risorse messe a disposizione dalla Provincia autonoma stessa.

Provincia Autonoma di Bolzano (16-05-09)

E' stato sottoscritto in data 16 maggio dalle organizzazioni sindacali, dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalle principali organizzazioni imprenditoriali l'accordo quadro per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2009.

Sono previsti risorse per la Casse Integrazioni in Deroga e per la Mobilità in deroga. Sono compresi tra i beneficiari sia i lavoratori in somministrazione che gli apprendisti.

Per quel che riguarda la CIG in deroga è richiesta un'anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni presso l'azienda che richiede la CIG mentre per quel che riguarda la mobilità nel caso di lavoratori

a tempo indeterminato essi devono soddisfare il requisito di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato e non aver diritto alla percezioni di qualsiasi altro trattamento. I lavoratori a tempo determinato sono ammessi alla mobilità in deroga a condizione che abbiano almeno sei mesi di anzianità aziendale anche non consecutivi presso il datore di lavoro che li occupava a tempo determinato, con l'ultimo contratto di durata di almeno quattro mesi.

Ogni lavoratori per poter accedere agli interventi deve rilasciare immediata dichiarazione di disponibilità ad accettare un lavoro congruo ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia del 17 gennaio 2005 oppure partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale nell'ambito delle politiche attive del lavoro di cui all'accordo tra le Parti Sociali della Provincia Autonoma di Bolzano siglato il 30 marzo 2009.

Sono in corso trattative per ulteriori stanziamenti con risorse totalmente locali anche al fine di erogare ammortizzatori sociali ai lavoratori a progetto e di aumentare l'importo della Cassa Integrazione.

Regione Friuli Venezia Giulia (13-05-09)

Nella giornata del 13 maggio 2009 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le parti sociali hanno raggiunto l'accordo sulla ripartizione e l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Sono previsti due trattamenti:

1. mobilità' in deroga

(in caso di licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa)

2. cassa integrazione in deroga

(a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale)

Per quel che riguarda la mobilità in deroga ne hanno diritto tutti i lavoratori che nel 2009 siano stati licenziati per riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività o si siano dimessi per giusta causa che:

1. Siano esclusi dal diritto al percepimento di qualsiasi indennità
2. Abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui 6 mesi di effettivo lavoro
(sono validi periodi di contratto a monocommittenza con reddito conseguito superiore a 5.000 €)

Essa spetta a:

- Lavoratori somministrati
- Apprendisti
- Soci lavoratori di cooperative
- Contratti a termine

Con queste caratteristiche:

- Periodo di 4 mesi (art. 3)
- Importo pari all'indennità di mobilità

Per quel che riguarda la cassa integrazione in deroga (art. 10) essa viene erogata ai lavoratori in seguito a sospensione a zero ore, ovvero riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale, dipendenti da datori di lavoro che, in base alla vigente normativa nazionale, non siano destinatari di

trattamenti di integrazione salariale, ovvero che siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria o della sola integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento è erogato a condizione che i lavoratori abbiano una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno **90** giorni

Per l'attivazione degli ammortizzatori è necessario un **accordo sindacale** che specifichi:

1. Impossibilità di accedere alla cigo o alla cigs
2. Avvenuto utilizzo degli strumenti per sospensione (ferie ecc.)
3. Causale di crisi aziendale o ristrutturazione
4. Prospettive di rientro lavoratori
5. Periodo e numero lavoratori coinvolti
6. Eventuali esuberi e piano di loro gestione
7. Indicazione delle aree tematiche per l'offerta formativa

Queste le procedure previste:

Accordi stipulati presso enti bilaterali nei settori in cui esiste l'Ente oppure in caso contrario con le Organizzazioni sindacali provinciali.

Domanda da presentare al Servizio lavoro entro 15 giorni da inizio sospensione o riduzione di orario tramite Servizio lavoro regionale con allegato accordo sindacale.

E' previsto inoltre un **patto di servizio** (art. 30):

I lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori in deroga devono infatti rilasciare dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di politica attiva al lavoro (formazione ecc.)

Per la cassa integrazione la dichiarazione è allegata agli accordi sindacali sulla base di un fax simile appositamente predisposto.

Questa infine la **ripartizione delle risorse:**

- 3,5 mil mobilità in deroga
- 7,5 mil cassa integrazione in deroga
- 0,5 mil ebiter
- 1,0 mil ebiart
- 3,5 mil cassa integrazione eccezionale
- 16 mil TOTALE

Regione Liguria (29-04-09)

L'accordo sugli ammortizzatori in deroga tra la Regione Liguria e le parti sociali è stato sottoscritto il 29 aprile 2009.

Successivamente è stato sottoscritto anche un Accordo Quadro di attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno dell'occupazione.

L'obiettivo condiviso tra la Regione e le parti sociali è quello di assicurare tendenzialmente a tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi un intervento di accompagnamento al lavoro e di sostegno al reddito personalizzato ed attraverso una pluralità di strumenti. In sostanza si prevede un "Patto per la ricerca occupazionale" regionale che costituisca il prerequisito per poter accedere alla azione previste del Piano in accordo con le parti sociali.

Gli interventi sono rivolti a favore di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, compresi gli apprendisti, i somministrati, i soci lavoratori di cooperative assunti con contratto di tipo subordinato, ammessi ai trattamenti di CIG o di mobilità in deroga a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e aventi residenza o domicilio sul territorio regionale.

I lavoratori devono essere esclusi dal diritto di percezione dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione, devono avere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato e che il rapporto di lavoro non sia cessato da più di 68 giorni.

L'erogazione delle casse in deroga viene concessa per un periodo iniziale fino ad un massimo di sei mesi proseguibili a seguito di verifica della disponibilità finanziaria.

Si stabilisce, inoltre che, di norma gli accordi sindacali siano stipulati presso gli enti bilaterali per i settori nei quali questi sono operativi.

La particolarità dell'accordo è legata **all'articolo 7** dell'accordo stesso nel quale la Regione Liguria mette a disposizione una pluralità di risorse formative, di orientamento e di accompagnamento, fruibili anche a distanza, in forma individuale e di gruppo al fine di aggiornare la competenze dei lavoratori e di provvedere alla loro riqualificazione e ricollocazione.

Vengono individuate differenti tipologie di beneficiari in collaborazione con i Servizi per il Lavoro:

- a) lavoratori in sospensione per periodi di brevissima durata (inferiori ai 15 giorni continuativi) o a orario ridotto, per i quali non sono materialmente attivabili percorsi strutturati di qualificazione o di reinserimento professionale con la sola esclusione di interventi di orientamento e supporto per le persone che lo richiedano espressamente presso il Centro per l'Impiego di appartenenza;
- b) lavoratori in sospensione per periodi di breve durata (compresi tra 16 e 60 giorni continuativi), per i quali sono attivabili un colloquio, un modulo di orientamento ed attività di *counselling* per le persone che lo richiedano espressamente presso il Centro per l'Impiego di appartenenza;
- c) lavoratori in sospensione per periodi di breve durata, ma comunque superiore 60 giorni consecutivi, con competenze adeguate e spendibili, per i quali si rendono necessari percorsi di aggiornamento e manutenzione delle competenze e che quindi possono accedere a una formazione breve in piccoli gruppi o individualizzata;
- d) lavoratori licenziati o in sospensione per periodi di lunga durata (superiore a 60 giorni consecutivi) e senza possibilità di rientro in azienda che devono accedere a percorsi di riqualificazione delle competenze o di ricollocazione ai fini di una riconversione professionale

E' previsto inoltre un sistema telematico a cura della Regione Liguria per l'organizzazione dei flussi di informazione sui trattamenti e la formazione erogato, oltre ad un sistema di monitoraggio contro gli abusi ed il lavoro sommerso in collaborazione con le parti sociali.

Regione Emilia Romagna (7-5-09)

L'accordo si basa sull'assunto, come immediatamente segnalato dal significativo titolo ("Un patto per attraversare la crisi"), che si possa e si debba passare attraverso la crisi facendo il possibile per salvaguardare le capacità produttive delle imprese, e che quest'ultimo obiettivo si ottenga anche e soprattutto salvaguardando le capacità professionali ed offrendo sicurezze sociali, in una parola salvaguardando l'occupazione. Il corpo dell'accordo è incentrato su una gestione "condivisa"

dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, sia quelli ordinari, sia quelli "in deroga. Una delle caratteristiche dell'accordo è infatti quella di escludere procedure unilaterali di licenziamento. Stride la non adesione di Confindustria, ma non è del tutto esclusa una adesione successiva. Va pure detto che tale assenza non toglie concretamente valore all'accordo, visto che il tessuto produttivo della regione è rappresentato soprattutto dalle associazioni datoriali firmatarie.

Criteri

L'accordo si muove in una ben determinata direzione, che è quella, come detto, di salvaguardare l'occupazione o, quanto meno, l'occupabilità, fissando i seguenti principali criteri:

- evitare, per le casse integrazioni ordinarie, sospensioni prolungate e privilegiare la rotazione tra i lavoratori, e dare priorità, per le casse straordinarie per ristrutturazione, al confronto sul piano industriale;
- escludere i licenziamenti unilaterali nel caso di procedure di mobilità, dando priorità a criteri di volontarietà nonché a criteri basati sull'anzianità previdenziale dei lavoratori per permettere loro di raggiungere il pensionamento durante il periodo di mobilità;
- promuovere, nei casi di mobilità e di utilizzo prolungato della cassa integrazione, l'attivazione di progetti per la rioccupazione;
- valutare, laddove possibile, l'utilizzo dei contratti di solidarietà
- ricomprendere negli ammortizzatori in deroga tutti i lavoratori subordinati con tipologie contrattuali flessibili, compresi lavoratori a domicilio, apprendisti, somministrati, soci lavoratori;
- autorizzare gli ammortizzatori in deroga solo dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli altri strumenti previsti per i casi di sospensione;
- coinvolgere gli enti bilaterali nelle procedure per l'accesso ai trattamenti in deroga.

Procedure

Si istituisce presso la regione una sorta di cabina di regia permanente, dando vita ad un sistema istituzionalizzato di negoziazione che riguarda sia gli ammortizzatori ordinari, sia quelli in deroga, entrambi condizionati alla contrattazione che deve rispettare determinati criteri.

L'accordo infatti impegna la Regione a promuovere presso i propri uffici i tavoli di confronto se si tratta di ammortizzatori in deroga nonché di procedure di cigs e mobilità per imprese con almeno 250 addetti o insediate in più province, oppure a concordarne la promozione presso gli uffici provinciali per imprese con meno di 250 addetti o insediate in una sola provincia. I sindacati inoltre possono chiedere l'attivazione di confronti preventivi all'attivazione delle procedure di legge.

Politiche attive

Saranno attivati, sulla base delle linee di indirizzo concertate in Commissione Regionale Tripartita e in Comitato di Coordinamento Interistituzionale, appositi programmi di politiche attive, da utilizzare anche, in maniera integrata con gli ammortizzatori sociali, al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori non comunitari che perdono il lavoro, contrastando il lavoro sommerso derivante dalla disciplina relativa ai permessi di soggiorno

Regione Toscana (30-4-2009)

Il 30 aprile 2009 è stato firmato l'accordo quadro tra la Regione Toscana e le parti sociali.

Per la Cassa integrazione straordinaria in deroga, dopo i primi 10 milioni di marzo, è resa disponibile da parte della Regione Toscana, una seconda tranche di 50 milioni.

La Regione Toscana ha stanziato 50 milioni di euro per le politiche attive e 50 milioni di euro per le politiche passive, dando la disponibilità, ove necessario, ad elevare fino al doppio entrambi gli stanziamenti.

Le risorse sono state così ripartite:

- a) 46 milioni di euro per il pagamento dell'integrazione salariale in deroga a favore di lavoratori di cui all'art 19 comma 8 della Legge 2/2009. La concessione della CIGS in deroga, autorizzata dalla Regione Toscana può avvenire senza il periodo di 90 giorni di disoccupazione speciale, in assenza del contributo da parte della bilateralità.
- b) 4 milioni di euro per erogazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga a favore dei dipendenti che non rientrano tra le imprese precedenti o che abbiano esaurito i periodi di cassa integrazione previsti

Indicazioni procedurali: demandate a specifica Convenzione tra Regione Toscana e INPS Regionale.

Per le imprese di cui alla lettera a) la durata massima di integrazione salariale in deroga è di 180 giorni nell'arco di un anno solare.

L'accordo prevede inoltre, da parte dei beneficiari delle integrazione salariale la sottoscrizione di un modulo specifico (predisposto a livello regionale) di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale ed un piano di gestione della CIGS in deroga sottoscritto dall'azienda e dai rappresentanti dei lavoratori. Tale piano di gestione dovrà contenere il progetto di reintegro a pieno titolo dei lavoratori nell'azienda o, il alternativa, il piano di ricollocazione dei lavoratori.

Nell'accordo è stato inoltre inserita la necessità di un'attività di monitoraggio per prevenire e contrastare un uso distorto degli ammortizzatori sociali in deroga ed eventuale ricorso al lavoro irregolare e sommerso. Tali azioni di contrasto verranno realizzati in collaborazione tra Regione Toscana, INPS Regionale e Italia Lavoro con incontro di monitoraggio e verifica con le parti sociali.

Una delle principali novità dell'accordo è quindi quella che vede affidata alla **Regione** le procedure per l'autorizzazione che prima erano di competenza dell'ufficio regionale del lavoro.

Le domande per la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga, a favore di dipendenti di imprese operanti in Toscana, devono essere inviate alla Regione Toscana. I tempi per l'istruttoria delle pratiche sono brevissimi: 7 giorni.

L'autorizzazione seguirà l'ordine di presentazione.

Confermata anche l'estensione del sostegno a tutti i settori produttivi e l'ampliamento delle tipologie contrattuali che potranno accedere alla Cigs in deroga, quali apprendisti, soci lavoratori delle cooperative e altri. Tali imprese rientrano generalmente nel gruppo a).

Insieme al nuovo intervento sulla cassa integrazione in deroga, fanno parte della politica di sostegno ai lavoratori e alle famiglie, i precedenti incentivi per i contratti di solidarietà e i due bonus riguardanti coloro i quali hanno perso il lavoro e quanti, in cassa integrazione o senza lavoro, devono sostenere un mutuo.

Regione Marche (21-04-2009)

L'accordo nella Regione Marche sulla ripartizione degli ammortizzatori in deroga è stato raggiunto in data 21 aprile 2009 ed ha fatto seguito all'intesa raggiunta tra Regione e Parti Sociali il 30 marzo 2009 in merito alle risorse erogate come anticipo.

L'accordo del 30 marzo si componeva di due interventi quelli relativi alla **Cassa Integrazione in deroga** e quelli relativi alla **Mobilità in deroga**.

Per quel che riguarda la Cassa Integrazione in deroga l'intervento si applica a favore dei dipendenti di imprese di qualsiasi settore produttivo che per legge non hanno accesso alla CIG ex Legge 223/91 salvo che per le imprese artigiane ove l'accordo sindacale dovrà verificare che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 12 della legge 223/91.

La durata della CIGS può essere concessa per un **massimo individuale di 4 mesi**, anche non consecutivi, da fruire nell'anno 2009.

Posso usufruire della CIGS in deroga anche gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci in cooperativa con un'anzianità di lavoro aziendale di almeno 90 giornate.

E' obbligatorio un accordo sindacale con le OO.SS maggiormente significative che specifichi i motivi della crisi aziendale., il periodo ed il numero dei lavoratori coinvolti in CIGS.

Gli accordi, passaggio interessante dell'accordo, possono essere stipulati non solo presso l'azienda richiedente, ma anche presso le sedi sindacali e datoriali o presso gli Enti Bilaterali istituiti e operativi o presso le sedi dei bacini territoriali.

Per quel che riguarda le imprese artigiane è previsto per le domande di cassa integrazione il tramite dell'EBAM (Ente Bilaterale Artigianato Marche), prima dell'invio alla Direzione Regionale del Lavoro.

Per quel che riguarda la Cassa Integrazione in deroga verrà realizzato un monitoraggio che coinvolgerà Regione Marche, Italia Lavoro, EBAM (per le imprese artigiane) e Direzione Regionale del Lavoro (per gli altri settori). Mentre un ruolo di controllo e monitoraggio finanziario verrà svolto dall'INPS Marche.

Per quel che riguarda la Mobilità in deroga l'intervento si applica a favore dei lavoratori che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel corso dell'anno 2009, compresi i lavoratori apprendisti, i lavoratori somministrati (in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'agenzia somministratrice), i soci lavoratori di cooperative che abbiano un rapporto di lavoro subordinato ed i lavoratori che, dimessisi per giusta causa, abbiano diritto a beneficiare dell'indennità di mobilità conformemente ai lavoro CCNL di riferimento.

La durata della mobilità in deroga è di massimo quattro mesi (90 giornate lavorative per gli apprendisti) ed essa è erogata in assenza di altri tipo di ammortizzatori sociali percepiti, con minimo tre mesi di anzianità aziendale.

Per i collaboratori coordinati e continuativi non sono invece previste risorse aggiuntive e si procede secondo quanto previsto dal comma 2 dell'artà 19 della Legge 2/2009.

Risorse:

Oltre alle risorse previste dall'accordo stato regioni si prevede che, previo confronto con le parti sociali, la Regione Marche possa aggiungere altre risorse di provenienza esclusivamente regionale, mentre, dal 2 aprile 2009 è entrato in vigore un accordo tra Regione Marche, parti sociali ed istituti di credito per sostenere aziende e lavoratori in difficoltà anche tramite anticipo della CIGS ordinaria e in deroga.

Per quel che riguarda l'**accordo del 21 aprile**, esso, in considerazione delle nuove risorse ha integrato e modificato il testo dell'intesa regionale sugli ammortizzatori in deroga per l'anno 2009. Queste le caratteristiche salienti dell'accordo:

- Le imprese **iscritte** all'Ente Bilaterale che sospendono i lavoratori a zero ore faranno **prima la sospensione** prevista dall'art. 19 legge 2/2009 e **successivamente** la cigs in deroga; nell'accordo sindacale va specificato che si tratta di sospensione a zero ore; il lavoratore non in possesso dei requisiti soggettivi che consentono di attivare la sospensione va direttamente in cigs in deroga;
- Le imprese **iscritte** all'Ente Bilaterale che sospendo i lavoratori **non a zero ore**, attuando quindi una riduzione d'orario orizzontale, **vanno direttamente** in cigs in deroga; nell'accordo sindacale va specificato che si tratta di riduzione di orario;
- Le imprese **non iscritte** all'Ente Bilaterale vanno **direttamente** in cigs in deroga;
- Tali trattamenti riguardano **tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti**, dipendenti di imprese appartenenti a qualsiasi settore produttivo che non hanno accesso alla Cigs legge 223;
- Le imprese artigiane (tutte, iscritte e non iscritte) dovranno inviare la **domanda all'EBAM**; le altre imprese invieranno le domande alla **Regione Marche Servizio per l'Impiego e Mercato del Lavoro**;
- Le domande andranno inviate **entro 20 giorni** dall'inizio della sospensione;
- La modulistica è possibile scaricarla dal sito **www.ebam.marche.it** sotto la voce ammortizzatori in deroga 2009;
- Per gli **apprendisti dipendenti da imprese non artigiane**, compresi quindi quelli dell'industria, a seguito di sospensione dal lavoro per cigs o cigo e con una anzianità di almeno tre mesi presso l'azienda che ha operato la sospensione, potrà essere presentata domanda per **cigs in deroga**; per gli stessi in caso di licenziamento è concessa la mobilità in deroga per un periodo massimo di 4 mesi.
- Il **termine** per la presentazione della domanda di mobilità passa **da sette a trenta** giorni dalla data di licenziamento

Regione Lazio (8-5-2009)

Criteri

Per le imprese che beneficiano degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, la cassa integrazione in deroga potrà essere attivata soltanto dopo l'utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente (CIGO e CIGS), compreso l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali.

Per le imprese che non beneficiano della CIGO e CIGS, l'accesso alla cassa integrazione in deroga può essere autorizzato direttamente.

La mob. In deroga spetta ai lavoratori in stato di disoccupazione (per scadenza del contratto a termine o per fine missione di lavoro in somministrazione) nelle imprese in cui sono in corso interventi di cassa integrazione (CIGO, CIGS, mobilità, cassa in deroga).

Procedure

Vengono individuate procedure accentrate presso la Regione. Le aziende inviano la richiesta alla Direzione Lavoro della Regione, dove avviene l'esame congiunto e la sottoscrizione del verbale di

accordo tra OO.SS di categoria, impresa e Regione Lazio. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo l'impresa deve comunicare alla Regione e all'INPS l'elenco nominativo dei lavoratori. Questa comunicazione contiene anche richiesta di autorizzazione, richiesta del pagamento diretto e precisa che i lavoratori hanno dato disponibilità per misure di politica attiva

Entro 7 giorni dalla comunicazione, la Regione rilascia l'autorizzazione e successivamente comunica all'INPS, ai centri per l'Impeigo, alla Direzione Regionale Formazione, Impresa e OO.SS. I nominativi e i termini dell'autorizzazione concessa;

Entro i successivi 5 giorni i lavoratori devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per individuare la misura di politica attiva e perfezionare con il Centro per l'Impiego il " Patto di servizio". Dopodichè il Centro per l'impiego comunica a INPS e Regione il percorso individuato dal lavoratore e l'INPS eroga il trattamento. Il soggetto fornitore della misura di politica attiva prende visione dell'avvenuta iscrizione attraverso apposito pannello del sito , e comunica a Direzione Formazione e al lavoratore interessato l'avvio dei corsi; la partecipazione effettiva del lavoratore ai corsi deve essere comunicata dal fornitore a: CPI competente, Direzione Lavoro e Direzione Formazione. Il lavoratore puo' comunque in corso d'opera fare una scelta diversa (nei tempi da stabilire) , e questa nuova opzione deve essere comunicata dal cpi all'inps e alla direzione formazione

Per le proroghe di mobilità in deroga la Regione, per snellire la procedura, procede d'ufficio dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti da parte dei lavoratori interessati e concede l'autorizzazione. I lavoratori sono tenuti a recarsi presso i CPI per sottoscrivere il "Patto di servizio".

Politiche attive

La Regione metterà a disposizione un pluralità di misure formative, di orientamento e di accompagnamento, fruibili, anche a distanza, in forma individuale o di gruppo, in coerenza con le misure previste dai provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti di cig e mobilità.

Regione Abruzzo (17-04-09)

Sono stati raggiunti due diversi accordi: il primo sulla ripartizione delle risorse delle casse integrazioni in deroga, il secondo con misure specifiche relativa all'emergenza terremoto.

In particolare in data 17 aprile 2009 è stato raggiunto l'accordo tra Regione e parti sociali sulle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga. La Regione ha dato inoltre disposizione di comunicare all'INPS eventuali rifiuti da parte dei lavoratori di partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro. Va sottolineato che a seguito del terremoto sono stati stanziati 30 milioni di euro supplementari. L'accordo, oltre che dalle parti sociali, è stato quindi firmato direttamente anche dal Ministro del Lavoro Sacconi.

Dal punto di vista attuativo si segnalano due accordi relativi a due riunioni del C.I.C.A.S.(Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore) la prima del 27 aprile 2009 e la seconda del 20 maggio 2009. Le due riunioni hanno definito gli aspetti operativi dell'accordo quadro: la prima per quel che riguarda i comuni colpiti dal sisma, la seconda per tutto il territorio regionale.

Regione Umbria (30-03-2009)

La Regione Umbria e le parti sociali hanno sottoscritto un'intesa ponte sugli ammortizzatori sociali in deroga valida sia a gestire l'anticipo di risorse che la piena erogazione stabilita successivamente all'accordo stesso, stipulato lo scorso 30 marzo.

L'intesa prevede la concessione, dal 1 gennaio 2009 della CIGS e della mobilità in deroga per tutti i lavoratori di imprese produttive per un periodo di 6 mesi nel 2009 (con un periodo iniziale di 4 mesi fino al 31/08/2009) nonché il riconoscimento di una indennità di mobilità in deroga per tutti coloro che, avendo una anzianità di lavoro di almeno 3 mesi, non hanno i requisiti soggettivi per poter avvedere al sistema di ammortizzatori sociali statali e/o regionali in deroga.

E' previsto un sistema di monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori in deroga a cadenza mensile e con la partecipazione delle parti sociali.

Regione Molise (18-05-2009)

In data 18 maggio presso la Regione Molise è stato raggiunto, tra le parti sociali, l'accordo quadro sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga.

La concessione della Cassa Integrazione in deroga viene conferita ai dipendenti delle imprese artigiane di tutti i settori, escluso il settore dell'edilizia, in favori dei lavoratori delle imprese riconducibili ai settori del commercio e dei servizi per la durata massima di quattro mesi ed in favore degli apprendisti delle imprese industriali con più di 15 dipendenti.

Per quel che riguarda la Mobilità in deroga essa viene conferita a:

- lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati a partire dal 1 gennaio 2009 (6 mesi di mobilità in deroga),
- lavoratori ultraquarantacinquenni (ulteriori dieci mesi di mobilità in deroga)
- lavoratori che hanno la scadenza di mobilità ordinaria nel 2009 (proroga di 4 mesi)
- lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro pari o superiore a 90 giorni scaduto a partire dal 1 gennaio 2009, tutti i settori edilizia esclusa, 6 mesi di mobilità in deroga
- lavoratori in somministrazione licenziati a partire dal 1 gennaio 2009 che abbiano avuto missioni complessivamente pari o superiori a 90 giorni (6 mesi di mobilità in deroga)
- lavoratori dell'edilizia: 3 mesi di mobilità in deroga.

Gli interventi di concessione di ammortizzatori sociali in deroga verranno raccordati con il Programma Ministeriale: *“Azione di sistema – Welfare to Work per le politiche di re-impiego”* con esclusione dei lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia mentre, attraverso altri fondi, Regione e parti sociali hanno concordato di strutturare misure di tutela per i collaboratori a progetto.

La concessione degli ammortizzatori sociali in deroga è collegata con le politiche attive, in collaborazione con Italia Lavoro e Isfol.

Regione Campania (27-04-2009)

Facendo seguito ad una prima intesa, datata 11 marzo 2009, il 27 aprile scorso l'Assessorato al Lavoro della Regione Campania e le parti sociali hanno raggiunto un "accordo quadro istituzionale" sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nella regione.

Questi i punti salienti dell'accordo che ha visto la firma per quel che riguarda la parte sindacale di CGIL, CISL, UIL e UGL regionali e per quel che riguarda la parte datoriali di Federindustria Campania e del Claaai regionale, oltre a quella dell'INPS regionale:

- concessione della proroga fino al 30/06 2009 per le aziende già in regime di CIG in deroga e riapertura dei termini per ulteriori aziende (scadenza prevista per le domande: 15/06);
- Autorizzazione di concessione di CIG in deroga per tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato con anzianità lavorativa di almeno 90 giorni compresi apprendisti e lavoratori somministrati;

- Prolungamento di sei mesi delle indennità di mobilità in deroga (qualora il lavoratore possa far valere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato)
- Realizzazione di un'attività di monitoraggio anche al fine di individuare ulteriori risorse qualora si rivelassero necessarie.
- Erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito da parte dell'INPS regionale previa sottoscrizione di lavoratori interessati di una "dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro".
- Invio mensile ad Italia Lavoro da parte delle imprese degli elenchi degli effettivi beneficiari del trattamento di CIG, al fine di monitorare la spesa

Regione Basilicata (15-5-2009)

Criteri

Possono essere beneficiari degli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati da agenzia di somministrazione che durante la loro missione vedano l'impresa utilizzatrice aprire procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali, dei lavoratori soci di cooperative purché con contratto di lavoro subordinato nonché dei lavoratori., che non beneficino di nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria.

Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria

L'accordo individua le seguenti priorità:

- proroga degli ammortizzatori sociali in deroga concessa fino al 31.12.2008;
- riconoscimento della mobilità in deroga ai lavoratori la cui mobilità ordinaria cessa nell'arco dell'anno 2009;
- riconoscimento CIG, contratti di solidarietà o mobilità in deroga ai lavoratori delle aziende che sospendono o licenziano nel corso dell'anno 2009;
- riconoscimento della mobilità in deroga ai lavoratori che alla data dell'1.1.2008 hanno compiuto i 55 anni di età e che entro sette anni maturino il requisito del pensionamento;
- riconoscimento degli ammortizzatori in deroga ai lavoratori con contratto a progetto, apprendisti e con lavoro a tempo determinato licenziati o sospesi nell'arco dell'anno 2009;
- riconoscimento degli ammortizzatori in deroga lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per la riduzione, sospensione, cessazione dell'attività lavorativa, anche alle imprese artigiane e cooperative compresi i soci lavoratori.

Nei casi in cui risulti possibile, si valuterà anche l'eventuale attivazione del contratto di solidarietà;

Procedure

L'azienda dà comunicazione scritta alla Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di queste, alle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori; entro 3 giorni dalla comunicazione l'azienda o i sindacati presentano domanda di esame congiunto all'Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata indicando le cause della sospensione o riduzione di attività, il numero dei lavoratori interessati, la durata prevedibile dell'intervento richiesto. La Regione provvederà a convocare le Parti per l'esame congiunto.

La domanda di CIG, dovrà essere trasmessa alla Regione Basilicata – Ufficio Lavoro e Territorio, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, unitamente all'accordo, all'elenco dei lavoratori destinatari, corredato delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Tale documentazione dovrà essere contemporaneamente inviata alla Provincia e alla sede INPS. La Regione, procederà alla concessione dei trattamenti, di norma entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

La concessione di proroghe è valutata prioritariamente attraverso una procedura di consultazione tra le parti coinvolte per l'esame congiunto. Si verificherà lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni. Le proroghe sono concedibili di norma fino ad ulteriori 6 mesi rinnovabili per un massimo di 6 mesi.

Per la mobilità in deroga l'azienda dà comunicazione scritta alle Organizzazioni Sindacali e alla Regione Basilicata. L'azienda, dopo la consultazione sindacale, inoltra richiesta di esame congiunto alla Regione che convocherà le parti. Infine l'azienda comunicherà i nominativi dei lavoratori posti in mobilità all'Inps, alla regione, al centro per l'Impiego e alle rappresentanze sindacali.

Politiche attive

Sulla base delle linee di indirizzo che la regione concorderà con la Commissione Regionale per l'Impiego saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. In particolare, saranno promosse azioni di presa in carico da parte dei Servizi per l'Impiego, di orientamento, di formazione e di supporto all'inserimento lavorativo, finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo di nuove competenze, per il reinserimento lavorativo. La Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione.

Regione Puglia (27-4-2009)

Criteri

Gli ammortizzatori in deroga possono essere riconosciuti a tutti i lavoratori subordinati, compresi lavoratori termine, apprendisti, somministrati.

Possono essere erogati solo previa fruizione dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria.

La cigs in deroga può essere riconosciuta alle aziende che non rientrano nel vigente sistema di ammortizzatori sociali nonché alle aziende che, avendone già usufruito per il 2008, necessitano di una proroga, ed alle aziende che abbiano esaurito gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria.

La mobilità in deroga può essere riconosciuta a tutti i lavoratori che ne hanno usufruito per il 2008 e per i quali si rende necessaria una proroga.

Inoltre la mobilità in deroga può essere riconosciuta ai lavoratori il cui trattamento di mobilità ordinaria venga a scadenza nel corso del 2009 nonché ai lavoratori interessati da licenziamenti individuali per giustificato oggettivo o da dimissioni per giusta causa.

Viene confermata la possibilità di riconoscere la cigs in deroga, per un periodo massimo di 3 mesi, agli enti di formazione professionale accreditati per i soli dipendenti a tempo indeterminato.

Sono in preparazione provvedimenti regionali che riconosceranno incentivazioni ai contratti di solidarietà.

Procedure

L'istanza per la cigs in deroga va presentata alla Direzione regionale del lavoro, completa dei piani di gestione nonché degli elenchi dei beneficiari.

Per la mobilità in deroga i lavoratori avvanzeranno richiesta direttamente all'Inps.

Regione Calabria (4-5-2009)

Criteri

La concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga è rivolta, oltre che ai lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato , anche agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.

Non vengono individuati criteri specifici.

Procedure

La procedura è accentrata al livello regionale.

Per le cig in deroga l'impresa invia alla regione istanza contenente le motivazioni, informazioni sul Piano di Gestione della crisi occupazionale e degli eventuali esuberi e la previsione della partecipazione dei lavoratori a percorsi di politiche attive, l'elenco dei lavoratori coinvolti, il periodo di intervento con specifica del pagamento diretto.

A seguito dell'autorizzazione regionale l'Inps eroga i trattamenti.

Per la mobilità in deroga l'impresa invia alla regione istanza contenente le motivazioni e la previsione della partecipazione dei lavoratori a percorsi di politiche attive, l'elenco dei lavoratori coinvolti, l'indicazione, per ciascun lavoratore, dell'eventuale fruizione di altri trattamenti di sostegno al reddito.

L'istruttoria è condotta dalla Regione con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, ponendo particolare attenzione, per la prima concessione di cig in deroga, al piano di gestione della crisi e degli eventuali esuberi ed alle prospettive di rilancio, per la prima concessione di mobilità in deroga, alle effettive possibilità di ricollocazione dei lavoratori, per la proroga, alla effettiva necessità della stessa ed alle sue finalità in termini di ripresa aziendale o reinserimento nel mercato del lavoro.

I requisiti soggettivi sono quelli già previsti dalla legge (90 giorni di anzianità aziendale per la cig, 12 mesi per la mobilità).

Le istanze per ottenere i trattamenti di mobilità saranno presentate dagli interessati direttamente all'Inps.

L'Inps erogherà i diversi trattamenti di sostegno al reddito previa sottoscrizione del lavoratore di apposita dichiarazione di disponibilità.

Politiche attive

La Regione si impegna all'attivazione di programmi di gestione delle crisi occupazionali sia mediante ricorso a percorsi di riqualificazione e reinserimento, sia attraverso l'utilizzo di strumenti di incentivazione all'occupazione .

A tal fine l'Inps comunica alla regione e ai servizi competenti l'elenco dei percettori dei trattamenti.

Regione Sicilia

La crisi regionale ha causato l'interruzione delle trattative che avevano portato ad una bozza vicina alla firma. La trattativa dovrebbe riprendere a giorni.

In ogni caso si possono anticipare i criteri generali individuati nella bozza di accordo che sarà di durata biennale (scadenza 31 dicembre 2010):

- erogare a tutti i lavoratori trattamenti di entità il più possibile omogenea
- dare priorità ai settori non rientranti nell'ordinario sistema cig/mobilità
- per quanto riguarda le proroghe, dare priorità alle aziende che non abbiano superato certi limiti di durata
- includere i lavoratori di aziende sequestrate alla mafia

E previsto inoltre l'incentivo a specifiche intese per stabilire forme anche finanziarie di intervento che possano coadiuvare le misure di sostegno del reddito poste in atto dalla Regione Siciliana attraverso la valorizzazione del ruolo degli Enti Bilaterali.

Anche nell'accordo siciliano, in ottemperanza alle disposizioni nazionali, è esplicitamente menzionata la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Regione Sardegna (19-5-2009)

Un primo accordo tra regioni e parti sociali è stato siglato il 6 marzo scorso per la gestione dei fondi residui del 2008 e dell'anticipo di 10 miliardi di euro stanziati in data 19 febbraio 2009. A questo accordo è susseguito un accordo generale, sull'interrezza delle risorse che è stato siglato da Regione Sardegna, CGIL, CISL, UIL, Inps Regionale, Confindustria Sardegna, Api Sardegna, e Italia Lavoro, in data 19 maggio 2009.

Si tratta di un accordo piuttosto snello di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga che prevede anche piani di riqualificazione e reinserimento. Vi è un impegno diretto dell'Assessorato al Lavoro di inserire nei programmi di reimpiego previsti dal Fondo Unico per l'Occupazione i lavoratori non ricollocabili diversamente.

Italia Lavoro, inoltre, svolgerà attività di monitoraggio rispetto ai lavoratori e alla spesa erogata.

L'accordo contiene inoltre una lista aggiornata delle richieste di CIGS nella Regione Sardegna, dettagliata per numero di lavoratori e mesi di intervento, che è stata vagliata e confermata dalle parti sociali.